

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6120 del 15/11/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER IL TAGLIO E IL PRELIEVO DI VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA RIPARIALE DALLE SPONDE DEI TRATTI FLUVIALI LAMONE, MONTONE, RONCO, NEI COMUNI DI FAENZA, COTIGNOLA, BAGNACAVALLO, RUSSI, FORLÌ, RAVENNA - FLUVIAL FOREST - PROCEDIMENTO RA17T0012.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6346 del 15/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quindici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER IL TAGLIO E IL PRELIEVO DI VEGETAZIONE ARBOREA E ARBUSTIVA RIPARIALE DALLE SPONDE DEI TRATTI FLUVIALI LAMONE, MONTONE, RONCO, NEI COMUNI DI FAENZA, COTIGNOLA, BAGNACAVALLO, RUSSI, FORLÌ, RAVENNA - FLUVIAL FOREST - PROCEDIMENTO RA17T0012.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla difesa del suolo e sicurezza idraulica, comprese quelle afferenti al servizio di piena, al nullostia idraulico ed alla sorveglianza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaie sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che con istanza corredata da documentazione tecnico-amministrativa registrata il 22/06/2017 al n. PGRA.2017.8584 di protocollo, procedimento amministrativo RA17T0012, la Società Fluvial Forest S.R.L., con sede a Codogno (LO), C.F. 09839730968, nella persona del legale rappresentante Depadova Adamo ha chiesto la concessione per il taglio e il prelievo di vegetazione arborea e arbustiva ripariale dalle sponde dei seguenti tratti fluviali:

- Fiume Lamone dall'immissione dello scolo Cerchia a monte dell'autostrada A14, al ponte della S.P. 1 "S. Alberto", nei comuni di Faenza, Cotignola, Bagnacavallo, Russi e Ravenna;
- Fiume Montone dall'attraversamento del Canale Emiliano Romagnolo, sino al c.d. "Ponte Assi" a valle della confluenza con il Fiume Ronco (Fiumi Uniti), nei comuni di Faenza, Russi e Ravenna;
- Fiume Ronco da Borgo Sisa, sino al c.d. "Ponte Assi" a valle della confluenza con il Fiume Montone (Fiumi Uniti), nei comuni di Forlì e Ravenna;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di

demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

- la L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ss.mm. e, in particolare, gli articoli 14 e seguenti relativi alle conferenze di servizi;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 216 del 26.07.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a riscontro della richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 05.07.2017 - PGRA/2017/9215, con nota PC/2017/40888 del 20/09/2017, registrata al protocollo Arpae PGRA/2017/12676 del 21/09/2017, ha trasmesso il nullaosta idraulico rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2754 del 12.09.2017;
- con nota PGRA.2017.13215 del 04.10.2017, integrata con nota PGRA.2017.13640 del 13.10.2017, al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel presente procedimento, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/1990 è stata indetta la Conferenza di Servizi per il giorno 18 ottobre c.a. invitando i sotto elencati Enti nonché la Società richiedente:
 - Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
 - Comuni di Faenza, Cotignola, Bagnacavallo, Russi, Forlì, Ravenna;
 - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
 - Regione Emilia-Romagna Servizio Aree Protette,Foreste e Sviluppo della Montagna;
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Delta del Po;
 - Ente Gestore Parchi e Biodiversità Romagna;

RILEVATO che:

- i partecipanti alla Conferenza si sono espressi in senso favorevole, con prescrizioni, come risulta dal verbale conservato agli atti del procedimento;
- la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con pec del 18.10.2017 ha inviato la nota prot. n. 12626/2017 con la quale ha espresso parere favorevole agli interventi previsti;
- il Servizio Aree Protette,Foreste e Sviluppo della Montagna della R.E.R. ha inviato nota n. prot. 665943 del 18.10.2017, assunta a PGRA,2017.13938 del 19.10.2017, con la quale, in

considerazione che l'area demaniale è situata all'interno dei siti di rete Natura 2000 SIC-ZPS IT4070022 "Bacini di Russi e Fiume Lamone" (comuni di Russi e Bagnacavallo) e SIC-ZPS IT4070001 "Punte Alberete, Valle Mandriole" (comune di Ravenna), ha affermato che non si rende necessario effettuare la valutazione di incidenza ambientale se i lavori verranno eseguiti rispettando quanto previsto nel "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)" (Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009) e, in particolare, rispettando il periodo, le modalità e l'intensità del taglio, in caso contrario dovrà essere effettuata la valutazione di incidenza;

- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna ha inviato via pec in data 17.10.2017 la nota prot. 1281/2017 con la quale ha affermato che nei tratti fluviali interessati dall'istanza di concessione non insistono aree protette sottoposte alla competenza dell'Ente;

CONSIDERATO che:

- il progetto prevede nei Siti della Rete Natura 2000 l'esecuzione degli interventi nel rispetto della Direttiva DGR 667/2009, non si rende necessaria la valutazione di incidenza ambientale;
- in caso di necessità di varianti occorrerà una nuova istruttoria, con la preventiva valutazione di incidenza ambientale da parte degli Enti competenti qualora nei siti della Rete Natura 2000 fossero previsti interventi non conformi alle modalità indicate nella DGR 667/2009;

PRESO ATTO che:

- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni come emerse dalla Conferenza di Servizi e dettate altresì dagli altri Enti;
- che l'occupazione prospettata, alla luce della normativa menzionata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che la cauzione ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004, comma 11, è pari ad una annualità di canone;
- che il canone annuo dovuto per l'utilizzo demaniale di cui sopra è stato calcolato secondo quanto disposto all'art. 20 comma 3 L.R. 7/2004 e s.m. applicando alla superficie stimata di bosco

da tagliare in media per ogni anno di Ha 5,375, il parametro di 180 €/ha, quale valore minimo del canone per coltivazione delle specie arboree, in considerazione delle condizioni di intervento, del materiale ricavabile nonché degli oneri posti a carico dell'esecutore con il nullaosta idraulico;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 13.06.2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2017.14593 del 03.11.2017 con risposta del 03.08.2017, registrata a protocollo PGRA.2017.15082 del 15.11.2017, ha trasmesso:
 - il disciplinare sottoscritto per accettazione;
 - il nullaosta idraulico sottoscritto per presa visione;
 - l'attestazione del 14.11.2017 su c/c postale n. 1018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale canone per l'annualità 2018;
 - l'attestazione del versamento dell'importo di € 970,00 eseguito in data 14.11.2017 su c/c postale 00367409 intestato al Presidente della Regione Emilia-Romagna, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra richiamata e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione demaniale RA17T0012, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare alla Società Fluvial Foresti S.R.L., con sede a Codogno (LO), C.F. 09839730968, la concessione procedimento RA17T0012 per il taglio e il prelievo di vegetazione arborea e arbustiva ripariale dalle sponde dei tratti dei Fiumi Lamone, Montone, Ronco, nei comuni di Faenza, Cotignola, Bagnacavallo, Russi, Forlì, Ravenna, come da elaborati allegati all'istanza;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente;
3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento e copia del nullaosta idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui alla determinazione n. 2754 del 12.09.2017, richiamata al comma 1 dell'art. 4 del disciplinare di concessione;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA17T0012 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore della S.r.l. FLUVIAL FOREST C.F. 09839730968 con sede in Codogno (LO), in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, alle condizioni e prescrizioni sotto riportate, ha per oggetto l'uso di aree demaniali per il taglio e il prelievo di vegetazione arborea e arbustiva ripariale dalle sponde dei seguenti tratti fluviali:
 - Fiume Lamone dall'immissione dello scolo Cerchia a monte dell'autostrada A14, al ponte della S.P. 1 "S. Alberto", nei comuni di Faenza, Cotignola, Bagnacavallo, Russi e Ravenna;
 - Fiume Montone dall'attraversamento del Canale Emiliano Romagnolo, sino al c.d. "Ponte Assi" a valle della confluenza con il Fiume Ronco (Fiumi Uniti), nei comuni di Faenza, Russi e Ravenna;
 - Fiume Ronco da Borgo Sisa, sino al c.d. "Ponte Assi" a valle della confluenza con il Fiume Montone (Fiumi Uniti), nei comuni di Forlì e Ravenna.
2. L'estensione complessiva delle sponde è di circa 142 Km con una superficie di bosco di circa Ha 64,5 da sottoporre a interventi frazionati in 12 anni.
3. La realizzazione degli interventi avverrà in conformità agli elaborati depositati presso l'Agenzia concedente, allegati all'istanza presentata in data 22.06.2017, registrata al PGRA 2017/8584, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante e sostanziale, subordinatamente alle condizioni e prescrizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 01.01.2018 con durata sino al 31.12.2029. La tabella degli interventi annuali indicati nel cronoprogramma riportato nella relazione tecnica di progetto è da intendersi slittata di un anno per corrispondere al periodo di concessione.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 970,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato

annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
4. Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale in termine fisso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, calcolata sul corrispettivo globale di € 11.640,00, risulta superiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove dovute, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato con Determinazione n. 2754 del 12.09.2017 dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai sensi dell'art.19 L.R. 13/2015.
2. Gli interventi saranno eseguiti nel rispetto della Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 3939/1994. Nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) il Concessionario è tenuto ad operare nel rispetto del Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 667/2009.
3. Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonora fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee con operazioni rumorose, salvo ottenimento delle autorizzazioni comunali in deroga, ai sensi del comma 1,

dell'art. 11 della L.R. n. 15/2001 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 45/2002.

4. A seguito dell'emanazione del provvedimento di concessione il Concessionario e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile hanno la facoltà di concordare l'esecuzione anticipata, rispetto alla decorrenza indicata all'art. 2.
5. L'Agenzia concedente, a seguito dell'emanazione del provvedimento di concessione, avrà facoltà di chiedere l'esecuzione di interventi urgenti di taglio e asportazione di alberi anche fuori dall'alveo, lungo i tratti interessati dalla concessione, per esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. La concessione è subordinata in particolare al mantenimento e all'esercizio di manufatti di attraversamento (es. cavi e condotte per derivazioni d'acqua), delle installazioni da pesca, dei cartelli, dei percorsi ciclopedonali di fruizione naturalistica e relative installazioni di sosta, delle strade, nonché delle rampe, dei passaggi e dei terreni coltivabili concessi a terzi. Il Concessionario, per lo svolgimento delle proprie attività, è tenuto prendere accordi con i titolari di diritti o facoltà sulle aree demaniali e su quelle limitrofe, impegnandosi a tenere estranea la Regione e l'Agenzia concedente da controversie che dovessero sorgere in merito a interferenze.
2. L'Agenzia regionale concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare o sospendere la concessione, ovvero di impartire prescrizioni o introdurre le modifiche ritenute opportune.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto delle direttive e prescrizioni impartite a tutela della sicurezza idraulica.
4. Il Concessionario si impegna a fornire a richiesta dei Comuni nel cui territorio ricadono gli interventi, piante da mettere a dimora da parte dei medesimi, entro il valore complessivo di € 1.000,00, a titolo di compensazione delle emissioni inquinanti e di CO₂ prodotte nell'esecuzione dei lavori.
5. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate o autorizzate per rilievi, accertamenti e lavori, con relativi mezzi d'opera e di trasporto.

6. Gli estremi della concessione saranno indicati sul posto a cura del Concessionario su una o più tabelle identificative, con formato e ubicazione eventualmente prescritta dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile).
7. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi.
8. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, nonché di sicurezza nell'ambiente di lavoro. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.
9. Il Concessionario non potrà sub-concedere il bene ottenuto in concessione. La concessione è rilasciata a titolo personale al Concessionario, per cui non è trasferibile a terzi.
10. Qualora il Concessionario, per fatti sopravvenuti indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere eccessivamente gravosa la prosecuzione del rapporto per le successive annualità, intendesse recedere dalla concessione, dovrà presentare motivata richiesta scritta alla struttura concedente entro l'anno precedente. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
11. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.